

Parte Ottava
Mezzi per unire con il proprio capo e tra loro
i soggetti sparsi per il mondo

*

CAPITOLO I
Sussidi per l'unione degli animi

[655] 1. Quanto più è difficile l'unione dei membri di questa congregazione con il proprio capo e tra loro, per essere così sparsi nelle diverse parti del mondo tra fedeli e infedeli (A), tanto più si deve ricercare ciò che giova a tal fine. Infatti, la Compagnia non può né conservarsi né reggersi, e perciò neppure raggiungere lo scopo, al quale tende a maggior gloria di Dio, senza che i suoi membri siano uniti tra loro e con il proprio capo. Pertanto, anzitutto si dirà di ciò che giova all'unione degli animi; e poi di ciò che riguarda l'unione delle persone in congregazioni. E quanto all'unione degli animi, si dirà ciò che giova da parte dei sudditi, dei superiori, e degli uni e degli altri.

[656] A. *Vi sono anche altre ragioni: per esempio, il fatto che per lo più saranno gente di lettere, che godranno del favore dei principi, dei grandi, delle popolazioni, ecc.*

[657] 2. Quanto ai sudditi, gioverà non ammettere alla professione una gran turba di gente, e non ritenere neppure come **coadiutori formati o scolastici**¹ se non persone scelte (B). Giacché, una gran moltitudine di gente, che non ha ben mortificato le proprie passioni, non sopporta l'ordine e l'unione, che pure è tanto necessaria in Cristo nostro Signore, perché si mantenga il buono stato e il buon funzionamento della Compagnia.

[658] B. *Con ciò non si vieta l'ammissione di un numero anche grande di persone idonee alla professione o per essere **coadiutori formati o scolastici approvati**¹. Si esorta, però, a non aprire troppo la mano, giudicandosi idonei, specie per la professione, quelli che non lo sono. Basterà osservare bene quanto si è detto nella prima e nella quinta parte: persone così, infatti, non si devono stimare turba, ma anzi gente scelta, anche se numerosa.*

[659] 3. Poiché tale unione si attua in gran parte per mezzo del vincolo dell'obbedienza, questa deve mantenersi sempre nel suo vigore. E quelli che sono inviati fuori delle case, per lavorare nel campo del Signore, devono essere, per quanto si può, persone esercitate all'obbedienza (C). Quelli, poi, che occupano i primi posti nella Compagnia, devono essere, in questo, di esempio agli altri, tenendosi strettamente uniti con il superiore e obbedendogli con prontezza, umiltà e devozione. Invece, chiunque non avrà dato una prova sufficiente di questa virtù, dovrebbe per lo meno accompagnarsi con uno che l'avesse data. Infatti, il compagno che ha fatto maggiori progressi all'obbedienza sosterrà, generalmente, con l'aiuto di Dio, chi ne avrà fatti di meno. **D'altronde, anche indipendentemente da questo fine, il superiore potrà, se ritiene che in tal modo sarà adempito meglio il compito affidato, assegnare un**

¹ (A questi si aggiungano anche i Fratelli approvati; cfr. NC 6 § 1,2°).

collaterale a chi sarà inviato con qualche responsabilità (D). Questi e il suo collaterale avranno tra loro un contegno tale che non dia adito ad un affievolimento dell'obbedienza e del rispetto degli altri; ma anzi, chi porta la responsabilità deve trovare nel suo collaterale un vero e fedele aiutante e sollievo così per la propria persona come per gli altri, di cui è responsabile ².

[660] C. *Quando l'esperienza dimostrerà che alcuni di quelli inviati non si comportano correttamente nell'obbedienza, o dovranno essere richiamati indietro o si dovrà assegnar loro un compagno che abbia fatto progressi in essa, anche se inizialmente non era stato assegnato.*

[661] D. *Benché il collaterale non sia soggetto all'obbedienza del superiore o della persona alla quale è assegnato, tuttavia deve portargli rispetto interiormente ed esteriormente, dando così l'esempio agli altri che sono soggetti al superiore. § anche suo dovere esser d'aiuto, con tutta la diligenza possibile, a chi porta la responsabilità, in tutte le cose del suo ufficio, in ciò che gli sarà richiesto.*

E senza esserne affatto richiesto, quando s'accorgesse dell'opportunità di dirgli qualcosa intorno alla sua persona o alle incombenze del suo ufficio, è tenuto ad informarlo fedelmente e a manifestargli il suo parere con libertà e modestia cristiana. Tuttavia, una volta esposte le proprie ragioni e motivi, se il superiore è di parere contrario, il collaterale deve sottomettere il proprio modo di vedere e conformarsi con lui, quando non è del tutto evidente che l'altro sbaglia. In tal caso, è suo dovere informare il proprio superiore.

Il collaterale deve anche sforzarsi, nei limiti del possibile, di far andare d'accordo i sudditi tra loro e col loro superiore immediato, passando tra essi come un angelo di pace, e adoperandosi perché del loro superiore, che hanno in luogo di Cristo nostro Signore, conservino quel concetto ed amore che conviene.

Egli è tenuto, inoltre, ad informare il proprio Superiore Generale o provinciale sulle questioni che questi gli raccomanderà e su ciò che gli sarà raccomandato dalla persona, alla quale viene assegnato come collaterale. E deve farlo anche di propria iniziativa, al posto dell'altro, inviando informazioni, quando quegli mancherà di farlo per indisposizione, perché occupato, o per altra causa.

D'altra parte, il superiore è tenuto ad osservare alcune attenzioni verso il proprio collaterale. Anzitutto, in considerazione del fatto che non gli vien dato come suddito, ma piuttosto come aiuto e sostegno, deve avere per lui e manifestargli speciale amore e rispetto, usando un tratto familiare con lui, perché si senta più incoraggiato e a suo agio nel dirgli il proprio parere, e veda meglio in quali cose possa essergli d'aiuto. Deve anche adoperarsi, perché trovi credito e sia benvenuto da quelli, di cui è responsabile. Così, infatti, sarà per lui uno strumento più utile nei suoi rapporti con loro.

Sarà bene che tratti con lui le questioni, che parranno presentare qualche difficoltà, domandandone il parere e incoraggiandolo a manifestare il proprio modo di vedere, anche senza esserne richiesto, e a ricordargli quanto ritenga poter giovare alla sua persona e al suo ufficio. Se ascolterà ciò che il collaterale gli dirà, in seguito potrà prendere personalmente decisioni migliori.

In ciò che spetta all'adempimento del suo ufficio, il superiore deve servirsi del collaterale come di uno strumento fedele per governare quelli che sono a suo carico negli affari più

² (Questo ufficio, che nella Compagnia dei primi tempi fu talvolta in uso, successivamente non lo fu più; tuttavia non è abrogato).

importanti, tanto per le case nel loro insieme, quanto per ciascuno dei confratelli in particolare.

Deve servirsi del suo aiuto anche nei propri rapporti col Superiore Generale e nei suoi doveri verso di lui. E, fatta eccezione dei poteri che ha, deve riguardarlo come un altro se stesso e riporre in lui tutta la sua fiducia, in unione di spirito in nostro Signore.

Si osservi, poi, che l'assegnazione di un collaterale deve farsi specialmente in due casi. Primo, quando si vuol dare un aiuto molto più grande a chi viene inviato con l'incarico principale, o perché non ha tanta pratica ed esperienza in un governo di tal genere, o per altri motivi, anche se le sue aspirazioni e il suo modo di vivere sono degni di molta approvazione, a maggior gloria di Dio. Secondo, quando qualcuno di quelli che devono accompagnarlo fosse persona tale che ricaverebbe presumibilmente minor giovamento, stando sotto l'obbedienza che non essendo compagno di chi ricopre la carica, purché sia fornito delle doti per aiutarlo.

[662] 4. A questa stessa virtù dell'obbedienza appartiene la subordinazione bene osservata da parte dei superiori, gli uni verso gli altri, e degli inferiori tra loro, in modo che gli individui che risiedono in una casa o collegio, ricorrano al proprio superiore locale o rettore e si lascino governare in tutto da lui; e quelli che stanno sparsi per la provincia ricorrano al provinciale o ad altro superiore locale più vicino, come sarà loro ordinato. Tutti, poi, i superiori locali o rettori devono avere frequenti contatti con il provinciale, e devono anch'essi lasciarsi governare in tutto da lui. Allo stesso modo si regoleranno i provinciali col Generale. Infatti, se la subordinazione è osservata così, si manterrà anche l'unione, che soprattutto in quella è riposta, con la grazia di Dio nostro Signore (E).

[663] E. *Qualora, in casi particolari, al superiore provinciale sembrasse più conveniente per il servizio di Dio che qualcuno di quelli che sono nelle case o nei collegi sia soggetto immediatamente alla sua obbedienza, può esimerlo da quella del rettore o del superiore locale. Così pure, il Generale può prendere immediatamente sotto di sé alcuni individui e alcuni superiori locali o rettori. Di solito, però, la subordinazione, di cui s'è parlato, è tanto migliore quanto più perfetta è la sua osservanza.*

[664] 5. Chi risulta autore di divisione per quelli che vivono insieme, sia tra loro o con il loro capo, dev'essere allontanato con ogni cura da quella comunità (F); perché è una peste che può contagiare molto, se non vi si rimedia presto.

[665] F. *Questo comporta o un allontanamento radicale, mediante licenziamento dalla Compagnia, o un trasferimento altrove, se ciò sembrasse bastare e più conveniente per il servizio di Dio e il bene comune, a giudizio di chi ne è incaricato.*

[666] 6. Da parte del Superiore Generale, ciò che aiuterà a questa unione degli animi saranno le sue qualità personali (G), di cui si tratterà nella nona parte. Con esse, egli svolgerà il proprio ufficio di capo di tutti i membri della Compagnia, dal quale deve discendere in tutti l'impulso necessario al fine che la Compagnia persegue. Cosicché, dal Generale, come dal capo, deve emanare tutta l'autorità dei provinciali, e dai provinciali quella dei superiori locali, e da questi quella dei singoli. Così pure, dallo stesso capo, o almeno per suo mandato e con la sua approvazione, devono aver vita le missioni. Lo stesso dicasi della partecipazione alle grazie della Compagnia; infatti, più gli inferiori dipenderanno dai superiori, meglio si conserverà l'amore, l'obbedienza e l'unione scambievolmente.

[667] G. *Tra le altre qualità, gioverà in maniera specialissima il credito e l'autorità presso i sudditi, e l'amore e la cura che si avrà e dimostrerà per essi; sicché gli inferiori si convinceranno che il superiore sa, vuole e può governarli bene nel Signor nostro. A ciò, come in molte altre cose, servirà aver presso di sé, come si dirà nella nona parte, persone di consiglio, da cui potersi far aiutare per gli ordini da impartire, perché la Compagnia proceda bene dappertutto a gloria di Dio.*

Gioverà inoltre che il comandare sia assai circospetto e ordinato, cercando di mantenere l'obbedienza tra i sudditi a un grado tale che permetta al superiore, per parte sua, di adoperare tutto l'amore, la modestia e la carità possibile in nostro Signore. In questo modo i sudditi potranno disporsi ad aver piuttosto amore che timore verso i propri superiori, benché, in alcuni casi, possano entrambi essere utili. Così pure, in certe questioni si rimetterà a loro, quando gli parrà probabile che ne ricaveranno giovamento. In altri casi, invece, sarà indulgente con essi e li compatirà, quando ciò gli parrà opportuno.

[668] 7. *Perché il luogo favorisca le comunicazioni del capo con le sue membra, può giovare molto che il Generale risieda per lo più a Roma, dove le comunicazioni sono più facili con tutte le parti (H). Così pure, i provinciali devono risiedere per lo più in luoghi, dove possano comunicare con gli inferiori e con il Superiore Generale (I), quanto nel Signor nostro sarà possibile.*

[669] H. *Può visitare i propri sudditi altrove, secondo le circostanze e le necessità che si presentassero. Così pure, può risiedere di tanto in tanto nelle vicinanze di Roma, secondo che si riterrà di maggior gloria di Dio.*

[670] I. ***Il superiore provinciale si regolerà, per le visite³, come s'è detto del Generale. Potrà farlo, cioè, quando gli sembrerà doversene ricavare un maggior servizio di Dio nostro Signore: cosa questa quanto mai essenziale nel suo ufficio. Nel caso, tuttavia, che debba risiedere in qualche parte più a lungo, è tenuto, se può, a scegliere un luogo, di dove gli sia consentito di comunicare con quelli che sono sotto la sua responsabilità e con il Generale.***

[671] 8. *Il principale vincolo reciproco per l'unione delle membra tra loro e con il loro capo è l'amore di Dio nostro Signore. Infatti, se superiore e inferiori staranno molto uniti con la sua divina e somma Bontà, lo staranno con tutta facilità anche tra loro, in virtù dell'unico amore, che da essa discenderà e si estenderà a tutto il prossimo, specialmente al corpo della Compagnia. Sicché la carità, e in genere ogni bontà e virtù, che faranno avanzare lungo le vie dello Spirito, gioveranno all'unione scambievolmente. Aiuterà anche ogni disprezzo delle cose temporali, a causa delle quali suole cadere nei disordini l'amor proprio, principale nemico dell'unione e del bene universale. Può anche giovar molto l'uniformità, sia interna di dottrina, di giudizio e di volontà (K), per quanto è possibile; sia esterna, nel vestire, nelle cerimonie della messa e nel resto, quanto sarà compatibile con le differenti qualità delle persone, dei luoghi, ecc.*

[672] K. *§ bene fare in modo che tutti quelli, che non hanno fatto gli studi, seguano comunemente la dottrina accettata in Compagnia come la migliore e la più conveniente per i suoi sudditi. Chi ha già fatti i propri studi è anche tenuto a far attenzione, perché le divergenze non rechino danno all'unione della carità, e a conformarsi, in quanto si può, alla dottrina più comune nella Compagnia.*

³ (Cfr. NC 391 § 3).

[673] 9. Gioverà anche, in maniera specialissima, **la corrispondenza epistolare**⁴ tra sudditi e superiori (*L*), con scambio frequente d'informazioni tra gli uni e gli altri, la conoscenza delle notizie (*M*), e le relazioni provenienti dalle varie parti (*N*). Di ciò s'incaricheranno i superiori, specialmente il Generale e i provinciali, disponendo il modo per render possibile che in un luogo si sia informati degli altri per consolazione ed edificazione vicendevole nel Signor nostro.

[674] *L.* *I superiori locali o rettori, residenti in una provincia, e quelli che sono inviati a far frutto nel campo del Signore, sono tenuti a scrivere ogni settimana al proprio superiore provinciale, se ne hanno la possibilità. E così pure, il provinciale e gli altri superiori devono scrivere ogni settimana al Generale, se questi si trova vicino. Se invece risiedono all'estero, senza tale facilità, tanto i singoli che sono stati inviati, come s'è detto, a raccogliere frutti, i superiori locali e rettori, quanto i provinciali scriveranno una volta al mese al Generale. Questi, poi, farà scrivere loro abitualmente una volta al mese, almeno ai provinciali; i quali, dal canto loro, faranno scrivere parimente una volta al mese ai superiori locali, ai rettori e ai singoli, cui fosse necessario farlo. E anche più spesso lo faranno sia gli uni che gli altri, secondo che le circostanze nel Signor nostro lo richiederanno.*

[675] *M.* *Perché le notizie della Compagnia possano esser comunicate a tutti, si seguirà il modo seguente. I sudditi delle diverse case o collegi, che sono alle dipendenze di un provinciale, scriveranno al principio di ogni quadrimestre una lettera nella lingua parlata della provincia, e un'altra dello stesso tenore in latino, contenente soltanto le cose edificanti. E invieranno l'una e l'altra, in duplice copia, al provinciale, che inoltrerà la copia duplicata di ciascuna, in latino e in volgare, unitamente ad una lettera sua personale al Generale, con la relazione delle cose notevoli ed edificanti tralasciate dai singoli. La copia restatagli, poi, la farà trascrivere tante volte quanto basti per parteciparne la notizia agli altri della provincia. Nel caso che s'impiegasse molto tempo per inviare queste lettere al provinciale, i superiori locali e i rettori potranno spedire direttamente le lettere, in latino e in volgare, al Generale, e la copia al provinciale. Anche il provinciale, quando ritiene di doverlo fare, può incaricare alcuni superiori locali d'informare i membri della propria provincia, inviando loro copie delle lettere scritte a lui.*

Tuttavia, affinché le notizie di una provincia si sappiano in un'altra, il Generale disporrà perché delle lettere inviate dalle provincie si facciano tante copie quante bastino per distribuirle a tutti gli altri provinciali; e questi, a loro volta, ne faranno altre copie per quelli della loro provincia.

Qualora fra due provincie vi fosse grande scambio, come tra Portogallo e Castiglia e tra Sicilia e Napoli, il provinciale dell'una potrà inviare a quello dell'altra la copia delle lettere che invia al Generale.

[676] *N.* *Per una maggiore informazione di tutti, da ciascuna casa o collegio, ogni quattro mesi, s'invii al provinciale un breve elenco, in duplice copia, di tutti quelli che si trovano in detta casa, e di quelli che non vi stanno più perché morti o per altra causa, dall'invio dell'ultimo elenco alla data attuale, con brevi cenni su ciascuno. Parimente, il provinciale invierà ogni quattro mesi al Generale le copie degli elenchi di ciascuna casa e collegio. In tal modo, si avranno notizie più copiose sulle persone; e tutto il corpo della Compagnia potrà esser governato meglio a gloria di Dio nostro Signore.*

⁴ Modificato da NC 359-360. (Quanto alle determinazioni particolari contenute nelle dichiarazioni [674-675]).

*

CAPITOLO II

Casi nei quali si terrà la congregazione generale⁵

[677] 1. Quanto all'unione delle persone, che si fa nelle congregazioni generali della Compagnia, si devono considerare i casi, in cui sono tenute a riunirsi, chi deve parteciparvi e chi deve convocare; e così pure, il luogo, la data e il modo della convocazione; infine si devono determinare gli argomenti da trattare nella congregazione. E per chiarire anzitutto **in quali casi deve riunirsi la congregazione generale**⁶, si premette che, nella situazione attuale, non sembra opportuno nel Signor nostro che si tenga a scadenza fissa né molto spesso (A). Infatti, il Superiore Generale, grazie alle relazioni che ha con tutta la Compagnia (B) ed all'aiuto di quelli che stanno presso di lui, eviterà questo disagio e perdita di tempo all'intera Compagnia, per quanto è possibile. Tuttavia, in alcuni casi la riunione sarà necessaria, per esempio per l'elezione del Generale, sia che avvenga per la morte del predecessore, sia per qualsiasi altro motivo, per cui, come si esporrà in seguito, si può lasciare tale incarico.

[678] A. *Per esempio, all'incirca ogni tre anni od ogni sei anni.*

[679] B. *Queste relazioni avvengono per lettera e per mezzo di **persone, che sono tenute a venire dalle varie provincie, almeno una da ciascuna di esse ogni tre anni**⁷, e [ogni quattro dalle Indie]⁸, scelta con i voti dei professi e rettori della provincia, per informare il Generale su tante questioni. Per mezzo di queste relazioni si potrà anche, quando sarà necessario, sentire il parere di coloro che il Generale stimerà avere il giudizio migliore in tutta la Compagnia. Molte questioni le potrà anche decidere con quelli che ha presso di sé quali consiglieri, senza bisogno di convocare tutta la Compagnia. Infatti, la congregazione aiuta per lo più a prendere buone decisioni per le più ampie informazioni che si hanno o per la presenza di alcune persone eminenti, che esprimono quel che sentono. Ora questo, come s'è detto, lo si potrà ottenere, in molti casi, senza bisogno di una congregazione generale.*

[680] 2. Il secondo caso si presenta, quando si devono trattare questioni importanti e di carattere permanente (C), **[come la chiusura o il trasferimento di case o collegi]**⁹, o altre

⁵ (Per tutto ciò che segue di questa Parte, si noti: 1° Ciò che viene stabilito in questo capitolo e nei successivi di questa Parte circa le Congregazioni deve essere applicato secondo quanto determinato nelle Formule dalle diverse Congregazioni, ossia nella Formula della Congregazione Generale, nella Formula per l'elezione del Vicario Generale Temporaneo, nella Formula della Congregazione dei Procuratori, nella Formula della Congregazione Provinciale: NC 331; non pochi punti delle Costituzioni infatti sono stati dichiarati, modificati o abrogati da queste Formule. 2° Tutte le pene "latae sententiae" contenute in questa Parte sono state abrogate dal Preposito Generale dopo la Congregazione Generale XXXI, per mandato e autorità della stessa Congregazione § CG 31, d. 53, AR XIV 993 §, in occasione della revisione della Formula della Congregazione Generale compiuta nel 1973: AR XVI 142-178. 3° Le modifiche di indole prevalentemente procedurale non sono state qui indicate).

⁶ (Cfr. Form. Congr. Gen. n. 1).

⁷ Modificato da CG 34 d. 24, C 2. (La Congregazione dei Procuratori si terrà ogni quattro anni).

⁸ Abrogato da CG 26 d. 16, AR II 37. (Su questo punto non c'è più alcuna differenza tra le Provincie; cfr. Form. Congr. Proc. n. 3).

⁹ Abrogato da NC 402 § 3. (Questo è ora rimesso alla potestà ordinaria del Generale, udito il suo Consiglio).

questioni assai difficili, interessanti tutto il corpo della Compagnia o la sua linea di condotta per un maggior servizio di Dio nostro Signore.

[681] C. *Non basta qualsiasi questione di carattere permanente, perché debba essere convocata una congregazione generale; ma deve trattarsi di cosa importante. Tuttavia, alcune questioni importanti, anche se non di carattere permanente, potranno bastare. La decisione, in merito, spetterà al Superiore Generale. Però, nel caso che capitassero questioni urgenti e di grande importanza, per cui quelli che assistono il Generale, i provinciali e i superiori locali, a maggioranza di voti, ritenessero tra loro doversi convocare la congregazione generale¹⁰, come si dice nella parte nona, questa si deve convocare. E il Generale dovrà accettarlo di buon grado e darsi premura d'impartire gli ordini perché la congregazione si raduni.*

¹⁰ Dichiarato in NC 366 §§ 2-3. (Cfr. note 12 a [773] e 19 a [786]).

*

CAPITOLO III Le persone che devono partecipare alla congregazione

[682] 1. **I membri della Compagnia, che sono tenuti ad adunarsi in congregazione generale, non sono tutti i sudditi soggetti alla sua obbedienza, e neppure gli scolastici approvati, ma i professori e alcuni coadiutori (A), se paresse nel Signor nostro opportuno di convocarli¹¹.** Di tutti costoro, interverranno solo quelli che possono venirvi comodamente. § chiaro, dunque, che non vi saranno compresi quelli che non stanno bene in salute, né altri che si troveranno in luoghi remotissimi, quali le Indie, e neppure coloro che hanno per le mani affari di grande importanza, impossibili a lasciarsi senza grave inconveniente. La decisione, in merito, sarà lasciata al giudizio del Superiore Generale, se è lui a convocare la congregazione, o a quelli che si adunano nella congregazione provinciale per eleggere chi vi si deve recare. Ecco una direttiva sul criterio da seguire. Quando v'è l'assemblea per l'elezione del Generale o per trattare affari che lo riguardano, ne verranno **tre di ogni provincia¹²**, e cioè il provinciale (B) e altri due scelti dalla maggioranza nella congregazione provinciale, che si terrà, a tal effetto, prima della generale. Vi parteciperanno, con diritto di voto, **tutti i professi¹³** che potranno venirvi, i superiori delle case e i rettori dei collegi, e i procuratori, o quelli che inviassero al loro posto. **Quando l'assemblea si tiene per altre questioni, il provinciale, a giudizio del Generale, potrà scegliere due della propria provincia, senza riunire la congregazione. Al Generale, infatti, tenuto conto delle circostanze, spetterà decidere se la congregazione provinciale per l'elezione di quei due deve farsi, o se deve sceglierli il provinciale senza bisogno di congregazione, come gli parrà nel Signore¹⁴.** Quelli che restano si rimetteranno a questi tre e alla congregazione generale (C). E se, oltre ai detti, il Superiore Generale ne nominasse alcuni altri, o il provinciale ritenesse di doverli far venire, la posizione di questi ultimi sarà come quella degli altri. Ma se il provinciale ne nominasse alcuni altri, oltre i tre, essi non dovranno essere più di due, in maniera che tutti siano al massimo cinque.

[683] A. *Quando a convocare la congregazione generale è colui che detiene la carica suprema, egli giudicherà se devono venire alcuni professi di tre voti o alcuni coadiutori, per discutere con essi delle questioni da trattare nella congregazione¹⁵. Sembra, infatti, che a volte la loro venuta potrà riuscire opportuna, specialmente trattandosi dei rettori dei collegi, dei loro procuratori, e di altri capi degli uffici, in possesso di molte informazioni su quanto riguarda gli uffici stessi. Inoltre, questi capi degli uffici potrebbero avere voce attiva e anche*

¹¹ Modificato da Form. Congr. Gen. nn. 6-7. (Inoltre CG 34 d. 23 A 2,1° ha stabilito che i Coadiutori formati possono essere eletti come Elettori e Sostituti alla Congregazione Generale, anche se ad essa parteciperanno in forma ridotta).

¹² Modificato da CG 33, d. 3, 1. (Cfr. Form. Congr. Prov. n. 60 § 1; Form. Congr. Gen. n. 6 § 1).

¹³ Modificato da Form. Congr. Prov. nn. 15-17 e CG 34 d. 23, D 4-5.

¹⁴ Modificato da CG 4 d. 37-39. (Cfr. Form. Congr. Prov. n. 3 § 1; per l'elezione di coloro che parteciperanno alla Congregazione Generale, si tengono sempre Congregazioni Provinciali).

¹⁵ (Cfr. nota 11 a [682]).

passiva, ma non essere rivestiti d'incarichi sopra i professi di quattro voti. Se la congregazione si fa per l'elezione del Generale, nessuno al di fuori dei professi di quattro voti vi avrà voce attiva o passiva per tale elezione¹⁶.

[684] B. *Si vuol dire che il provinciale deve venire, se gli è possibile; se no, invierà in vece sua un altro, che gli parrà più adatto fra i tre eletti nella congregazione.*

[685] C. *Sebbene quelli che restano non possano inviare il proprio voto per iscritto, tuttavia, se la questione da trattare viene loro comunicata, potranno esprimere per iscritto quel che sentono; e quelli che vengono esporranno tale opinione nella congregazione generale.*

[686] 2. Ciascuno dei professi partecipanti alla congregazione avrà soltanto un voto, e il Generale due. Però, se il numero dei voti fosse pari, quello del provinciale sarà preferito agli altri; e, in caso di parità dei provinciali, sarà preferita la parte, cui inclina il Generale o il suo vicario, se il Generale non è più in vita. Infatti, siccome è più necessario l'aiuto di Dio a causa dell'incarico che hanno, v'è da sperare che perciò Dio nostro Signore lo darà loro più copiosamente per sentire e dire ciò che sarà di suo servizio.

¹⁶ Modificato da CG 34 d. 23 n. 2, 1°-2°.

*

CAPITOLO IV

Chi deve convocare la congregazione generale

[687] 1. Quando la Compagnia dovrà riunirsi per l'elezione del Generale, perché Dio nostro Signore avrà richiamato a sé quello che ne ricopriva la carica, il compito di avvisare gli altri toccherà a uno dei professi, che il Generale, prima della sua morte, avrà designato a tale scopo per suo vicario (A). Questi sarà comunemente uno di quelli che lo aiutano e risiedono con lui o molto vicino. Il suo compito sarà quello di convocare la Compagnia in un luogo e per una data determinata.

[688] A. *Lo stesso procedimento vi sarà se presso il Generale non si trova nessun professo ed egli nomina uno dei dintorni. Ma se, prevenuto dalla morte o da una malattia che ne è l'equivalente, non ha nominato un vicario, **i professi che si trovano presso di lui**¹⁷ o nei dintorni, pur senza essere sul posto, eleggeranno un vicario a maggioranza di voti. E, tanto se il Superiore Generale ha nominato qualcuno dei dintorni ma assente, quanto se non ne ha nominato nessuno, **chi ha la responsabilità principale della casa, dove il Generale sarà morto, o il superiore più vicino**¹⁸, se non sarà morto in una casa della Compagnia, spedirà subito l'avviso ai professi vicini, perché si riuniscano ad eleggere un vicario, come s'è detto, o a riconoscere quello che sarà stato nominato. Questi terrà provvisoriamente la carica fino all'elezione del nuovo Generale.*

[689] 2. Negli altri casi, in cui l'assemblea non si tiene per l'elezione del Generale, il compito di convocare la congregazione spetta al medesimo Superiore Generale, tranne che in quelle circostanze, che si riferiranno nella nona parte. Peraltro, questi non riunirà spesso la Compagnia in congregazione, ma solo quando vi sarà costretto dalla necessità. Tuttavia, quando la congregazione si sarà riunita per eleggere il Generale, una volta questi eletto, potranno esser trattati altri affari, il cui studio supera la competenza del Generale e degli altri che sono presso di lui.

¹⁷ Modificato dalla Formula per l'elezione del Vicario Generale Temporaneo, n. 3, secondo CG 34 d. 23, B 2-3.

¹⁸ Modificato da NC 366 § 2.

*

CAPITOLO V

Luogo, data e modo della convocazione

[690] 1. Il luogo, in cui la Compagnia sarà convocata per l'elezione del Generale, sembra dover essere la curia del Sommo Pontefice, dove per lo più egli avrà la sua residenza, a meno che i membri della Compagnia si mettessero d'accordo su un altro luogo più accessibile a tutti, perché più centrale rispetto ai diversi paesi, dove la Compagnia risiede, o su qualche altro che sembrasse più a proposito. Negli altri casi, se chi convoca è il Generale, toccherà a lui scegliere e indicare il luogo che nel Signore gli parrà più conveniente.

[691] 2. Quando dovrà trattarsi dell'elezione, il tempo concesso per riunirsi sarà di cinque o sei mesi dalla data della lettera d'avviso. Ma questa scadenza potrà esser differita, se necessario. Quando la congregazione dovrà riunirsi per altri casi, il Superiore Generale indicherà la data, che a lui parrà opportuna.

[692] 3. Il procedimento per la convocazione sarà il seguente: chi ne ha l'incarico avviserà senza indugio, per diverse vie, i provinciali e gli altri professi che dovranno esser convocati, indicando la causa, il luogo e la data della congregazione, con la determinatezza che gli parrà sufficiente, e facendo dire da per tutto messe e preghiere per una buona elezione. A loro volta, i provinciali se non hanno da fare la scelta da soli, s'incaricheranno di avvisare i professi, che si trovano nella loro provincia, i rettori e i superiori locali che potranno venire. Quelli, cui sarà consentito farlo facilmente si riuniranno in congregazione provinciale e sceglieranno, a maggioranza di voti (e il provinciale avrà due voti), quelli che devono venire alla congregazione generale. Questi dovranno essere persone, la cui partecipazione converrà maggiormente, senza riuscir dannosa per l'assenza dall'ufficio. E partiranno al più presto possibile per il luogo indicato, lasciando uno che li sostituisca e le disposizioni necessarie nelle loro provincie.

[693] 4. Anche i superiori daranno disposizioni, perché tutti quelli che stanno sotto l'obbedienza della Compagnia preghino ogni giorno e si ricordino di raccomandare molto a Dio nostro Signore, nelle loro messe, quelli che vanno alla congregazione e tutti gli affari che vi saranno trattati, perché tutto si svolga secondo che è più conveniente per il suo maggior servizio, lode e gloria.

*

CAPITOLO VI Procedura per l'elezione del Generale

[694] 1. Appena la congregazione convocata per l'elezione del nuovo Generale, alla morte del predecessore, sarà riunita, colui che è stato vicario rivolgerà la parola a tutti i partecipanti quattro giorni prima dell'elezione del futuro Generale. Egli li esorterà a farla come conviene per il maggior servizio di Dio e per il buon governo della Compagnia. E oltre a questo, avranno altri tre giorni per raccomandarsi a Dio e per veder meglio chi, di tutta la Compagnia, sia il più indicato per tale incarico. E s'informeranno presso chi potrà farlo bene, ma senza prendere alcuna decisione, prima d'entrare e di rinchiudersi nella sala dell'elezione.

[695] 2. Durante questo tempo, chiunque avrà scoperto che qualcuno ha brigato o briga per avere questa carica, direttamente o indirettamente, facendo passi o dando indizi in tal senso, sarà obbligato, **[sotto pena di scomunica "latae sententiae"]**¹⁹ a manifestarlo al vicario o a qualcuno dei professi più anziani²⁰, che glielo comunicherà. E quegli, del quale sarà stata provata tale colpa, **sarà privato della voce attiva e passiva, essendo inabile ad eleggere e a essere eletto**²¹ (A); e non sarà ammesso nella congregazione né allora né mai²².

[696] A. *Per privare della voce, perché inabile, chi fosse accusato d'una simile ambizione, si esigerebbe che fosse dimostrato colpevole mediante testimoni, o che la verità dei punti addebitatigli fosse sufficientemente risultata con qualsiasi mezzo atto a provarlo. Tuttavia, [qualora le prove confermassero con ogni probabilità il sospetto, ma non offrissero una certezza assoluta, costui non sarà idoneo all'elezione*²³, e si dovrà fare in modo di escludervelo, cercando qualche occasione, senza però privarlo della voce, perché inabile, ed evitando altresì di render di pubblico dominio il sospetto. Molto meno poi si dovrà dar pubblicità al sospetto, se non appare probabile, perché in tal caso esso non deve in alcun modo danneggiare chi fosse stato accusato senza ragione; né questi cesserà di rimanere nella congregazione e di avervi voce come gli altri. Il giudizio, in merito, spetterà al vicario, dopo aver convocati altri tre professi dei più anziani; e la condanna deve avvenire col voto almeno di tre²⁴, [i quali, se non giudicano come sentono, incorreranno ipso facto nella scomunica]²⁵.

¹⁹ Abrogato. (Quanto alla pena, in virtù della facoltà conferita al Preposito Generale da CG 31 d. 53, 2°; cfr. Form. Congr. Gen. n. 52).

²⁰ Dichiarato in Form. Congr. Gen. n. 54. ("Giudici circa il brigare sono: il Vicario e, nelle singole Assistenze, diverse da quella del Vicario, l'Elettore con più anni di vita religiosa").

²¹ Dichiarato in Form. Congr. Gen. n. 56 § 1.

²² Modificato da Form. Congr. Gen. n. 56 § 4. (Si è privati di voce attiva e passiva soltanto in ogni elezione del Preposito Generale).

²³ Abrogato da Form. Congr. Gen. n. 56 § 2. ("Per l'emissione di tale sentenza si richiede una certezza morale, derivata da atti provati, circa la questione da definire").

²⁴ Modificato da Form. Congr. Gen. n. 56 § 2. ("La condanna può essere pronunciata solo per maggioranza di voti e, in caso di parità, il vicario non ha potere di decisione").

Se fosse accusato lo stesso vicario o qualcuno dei più anziani, il giudizio sarà affidato a quattro professi, sempre dei più anziani, lasciando da parte l'accusato. E chiunque di essi, alle cui orecchie giungesse l'eco di un'infamia simile, deve convocare gli altri per esaminarla giudizialmente.

[697] 3. Il giorno dell'elezione, che sarà quello successivo ai tre anzidetti, uno dirà la messa dello Spirito Santo, e tutti gli altri l'ascolteranno e vi si comunicheranno.

[698] 4. Quindi, i votanti saranno convocati a suon di campana nella sala destinata alla congregazione (B); e uno tra loro terrà un sermone, senza mostrare di accennare ad alcuno in particolare, per esortare in genere alla scelta di un Generale, quale si conviene per il maggior servizio di Dio. E recitato insieme il "Veni Creator Spiritus", ecc., saranno rinchiusi nella sala della congregazione da uno dei superiori o rettori o da qualcun altro della Compagnia, cui verrà affidato questo incarico nella casa destinata all'assemblea, in modo che non possano uscirne. E non sarà dato loro altro da mangiare se non pane e acqua, fino a che non avranno eletto il Generale.

[699] B. ***Quando si tratta dell'elezione del Generale, i votanti, come s'è detto, saranno soltanto i professi di quattro voti²⁶, anche se, in caso di necessità, si faranno venire altri per assumere maggiori informazioni e per trattare, una volta eletto il Generale, altre questioni. Riguardo a queste, avranno diritto al voto, come s'è detto sopra, i rettori e i superiori locali, che saranno stati convocati, purché siano professi di tre voti o coadiutori formati.***

[700] 5. **E se tutti, con unanime ispirazione, elegeranno uno, senza attendere la serie delle votazioni, questi sarà il Superiore Generale²⁷.** Infatti, lo Spirito Santo, che li ha mossi a questa elezione, ben supplisce a tutti gli ordinamenti e a tutte le procedure.

[701] 6. Se l'elezione non avverrà così, si procederà come segue. Anzitutto, ciascuno farà orazione privatamente e, senza farne parola con nessun altro (C), deciderà davanti al suo Creatore e Signore secondo le informazioni in suo possesso. Poi, scriverà in una scheda quale persona elegge per Superiore Generale, firmandola con il proprio nome. Per far ciò, si concederà al più lo spazio di un'ora. Quindi, tutti si riuniranno nei rispettivi seggi, e il vicario unitamente al segretario, scelto a tal fine tra i professi, con un altro in qualità di assistente (D), alzandosi in piedi, protesterà di non voler ammettere né escludere nessuno che non debba esserlo. E darà a tutti l'assoluzione generale da ogni censura in vista dell'elezione canonica (E). Allora, dopo avere invocata la grazia dello Spirito Santo, s'accosterà con i suoi compagni al tavolo posto in mezzo; tutti e tre si chiederanno reciprocamente i loro voti, giurando ciascuno, prima di consegnarlo, di nominare la persona che nel Signor nostro sente più idonea per tale incarico (F). I voti saranno custoditi insieme nelle mani del segretario. Dopo di che, chiederanno separatamente a ciascuno dei partecipanti alla congregazione, alla presenza di tutti gli altri, di consegnare anch'essi il loro voto per iscritto e premettendovi il medesimo

²⁵ Abrogato. (Quanto alla pena, in virtù della facoltà conferita al Preposito Generale da CG 31 d. 53, 2°; cfr. Form. Congr. Gen. n. 56 § 3).

²⁶ (Cfr. nota 16 a [683]).

²⁷ Dichiarato in Form. Congr. Gen. n. 77. ("Una tale elezione si deve accettare solo se così chiara ed evidente, senza eccezioni e senza dubbio che si possa trattare di ispirazione divina").

giuramento. Finalmente, il segretario proclamerà i voti stando in mezzo a tutti, e leggendo soltanto il nome dell'eletto. Quindi, si procederà al computo dei voti, e la persona che risulterà aver più della metà di tutti i voti, sarà il Superiore Generale. **[E il primo che ne avrà detto il nome, o il vicario, domanderà agli altri se approvano la scelta fatta dalla maggioranza; e, comunque rispondano]**²⁸, emanerà il decreto d'elezione così redatto: "Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo, io N., a nome mio e di tutti quelli che sono stati dello stesso parere, eleggo N. a Superiore Generale della Compagnia di Gesù". Fatto ciò, tutti s'accosteranno subito a riverirlo e a baciargli la mano, stando con ambedue le ginocchia a terra (G). L'eletto non potrà rifiutare né l'elezione né la riverenza, ricordandosi in nome di chi deve accettarla. Poi, tutti insieme, reciteranno il "Te Deum laudamus".

[702] C. *Nella sala, mentre sono rinchiusi, tutti osserveranno il silenzio; sicché, fino ad elezione del Generale avvenuta, nessuno parlerà con altri di cose riguardanti l'elezione, salvo che si trattasse di una questione ritenuta necessaria, ed alla presenza di tutti.*

[703] D. *Nello spazio dei quattro giorni che precedono la chiusura della sala, tutti i **professi presenti***²⁹ *per la congregazione si riuniranno per eleggere il segretario e un assistente. Ognuno indicherà per iscritto la persona che nomina; e il vicario con i due professi più anziani risconterà chi riporta la maggioranza dei voti. Se questi fossero pari, potranno votare loro tre: e saranno segretario e assistente quelli che avranno ricevuto il voto di due di essi.*

[704] E. *Assolverà da tutte le censure, in cui siano incorsi per difetti non connessi con la presente elezione.*

[705] F. *La formula del giuramento potrà essere questa: "Invoco a testimonio, con ogni riverenza, Gesù Cristo, Sapienza eterna, che io N. eleggo e nomino Superiore Generale della Compagnia di Gesù la persona che sento più adatta a ricoprire quest'incarico". Cosicché si giurano due cose: la prima, che appone il proprio nome quale elettore; la seconda, che indica come eletto il nome di colui che ritiene più idoneo. Quindi darà il suo suffragio per iscritto. Ciascuno avrà questa formula di giuramento scritta all'esterno della scheda del suo voto, e la leggerà ad alta voce nel consegnarla ai tre incaricati. Il luogo, poi, dove ognuno darà il proprio voto, separatamente e alla presenza di tutti, sarà il tavolo posto nel mezzo, dove si troveranno il vicario e i suoi assistenti.*

[706] G. *Cominceranno il vicario e gli assistenti, o, se l'eletto fosse uno di loro, gli altri due; quindi, seguiranno gli altri.*

[707] 7. *Se nessuno avrà raggiunto la metà dei voti, si prenderà un'altra via, quella del compromesso (H), scegliendo tra tutti, **a maggioranza di voti, tre o cinque elettori***³⁰. *E sarà*

²⁸ Abrogato. (Di fatti è stato omissso nella Form. Congr. Gen. n. 82 § 1. Questa richiesta di conferma non sembra sia stata mai in uso; cfr. già CG I d. 16 prima dell'elezione § Inst. II 157 §, dove non se ne fa alcuna menzione).

²⁹ (Cfr. nota 16 a [683]).

³⁰ Modificato da Form. Congr. Gen. n. 83 § 2. ("I designati nel caso di compromesso [*compromissarii*] debbono essere scelti fra gli elettori con maggioranza assoluta e voto segreto uno per Assistenza").

Superiore Generale quello che **la maggior parte di essi preferiranno**³¹. Egli sarà proclamato, gli si farà la riverenza, e se ne ringrazierà Dio nostro Signore, come s'è precedentemente dichiarato.

[708] H. *Il procedimento per la scelta degli elettori sarà questo: ciascuno indicherà, per iscritto, i nomi di quelli che sente adatti allo scopo: saranno elettori quelli che riporteranno più voti. Quindi, dopo che ciascuno avrà indicato per iscritto gli eletti e ne avrà parimente messi in iscritto i nomi, tutti presteranno giuramento con questa formula: "Io N. invoco a testimonio Gesù Cristo, Sapienza eterna, di eleggere e nominare Superiore Generale della Compagnia di Gesù quello che gli elettori, assegnati a tale scopo, avranno eletto e nominato".*

[709] 8. Avvenuta la proclamazione, nessuno potrà mutare il proprio voto, né tentare un'altra elezione, una volta questa avvenuta. Si attenga a quanto si è detto chi non vuol passare per scismatico e per distruttore della Compagnia, **[e non vuol incorrere nella pena della scomunica *latae sententiae*]**³² e in altre gravi censure, a giudizio della Compagnia (I), il cui bene esige una perfetta unione e concordia, a gloria di Dio nostro Signore.

[710] I. *Il vicario, udito il parere della maggioranza, o il Superiore Generale, che risulterà eletto, potrà decretare le censure che parranno opportune in nostro Signore.*

³¹ Modificato da Form. Congr. Gen. n. 83 § 7. (Si richiede la maggioranza assoluta dei voti; e si aggiunge: "Se dopo tre scrutini tra i designati nel caso di compromesso [*compromissarii*] nessuno otterrà la maggioranza assoluta dei voti di costoro, spetterà alla Congregazione stabilire cosa si deve fare").

³² Abrogato. (Quanto alla pena, demandata al Preposito Generale da CG 31 d. 53, 2°).

*

CAPITOLO VII

Procedure da seguire in caso di questioni estranee all'elezione del Generale

[711] 1. Quando la congregazione non tratta dell'elezione del Generale, ma di altre questioni di rilievo, riguardanti lo stato della Compagnia, non sarà necessario starsene rinchiusi. Tuttavia, si dovrà procurare di concludere al più presto la trattazione degli argomenti. Ma, poiché la luce per discernere ciò che è bene decidere deve discendere dalla prima e somma Sapienza, anzitutto si celebreranno messe e si farà orazione nella sede della congregazione e nelle altre parti della Compagnia, per tutta la durata della congregazione, mentre si trattano gli affari che richiedono una decisione, ad impetrare la grazia di deliberare su di essi com'è di maggior gloria di Dio nostro Signore.

[712] 2. Quindi, la congregazione si riunirà in una o più sedute. Il Superiore Generale e, dopo di lui, i provinciali (A), i rettori e **gli altri partecipanti**³³, convocati alla congregazione, proporranno, davanti a tutti, gli argomenti che parrà loro doversi trattare, dando in breve le ragioni di ciò che sentono. E dopo che ciascuno vi avrà riflettuto a lungo sopra e avrà raccomandato l'argomento a Dio nostro Signore, deve mettere ciò per iscritto; e quando avrà fatta la sua dichiarazione, potrà deporne il testo sul tavolo centrale (B), perché tutti quelli che vogliono possano osservarlo e dire ciò che sentono nella seduta seguente.

[713] A. *Quelli che vengono al posto dei provinciali assenti prenderanno la parola secondo l'ordine già stabilito. E l'ordine da seguire sarà questo: il professo più anziano di ogni provincia, tanto se è provinciale quanto se è suo sostituto, prenderà per primo la parola, seguito dagli altri della sua provincia per anzianità di professione o, se coadiutore spirituale, per anzianità di voti. Quindi, toccherà al più anziano degli altri provinciali, seguito da quelli della sua provincia. Finiti questi, se vi saranno altri non soggetti ad alcun provinciale o convocati in via straordinaria, parleranno anch'essi in ordine di anzianità.*

[714] B. *Deporranno il loro testo sul tavolo posto nel mezzo. Il segretario s'incaricherà, se necessario, di farne fare altre copie; oppure ciascuno le porterà già fatte e con le proprie ragioni, perché possano essere osservate da quelli che desiderano esprimere, al riguardo, il loro parere.*

[715] 3. Quando gli argomenti saranno stati trattati sotto i diversi aspetti, in una o più riunioni, senza giungere ad una decisione netta a favore d'una parte, **con il consenso unanime o quasi unanime**³⁴ **si dovranno eleggere, a maggioranza di voti, tra i partecipanti che**

³³ Modificato da Form. Congr. Gen. n. 116. ("Possono inviare postulati alla Congregazione Generale non solo le Congregazioni Provinciali ma anche tutti quelli della Compagnia").

³⁴ Dichiarato in Form. Congr. Gen. n. 126 § 1. (I definatori della prima categoria non possono essere eletti se così non avranno disposto i due terzi della Congregazione; quelli della seconda categoria, se così non sarà stato stabilito da più della metà. [Per la distinzione delle due categorie di definatori, cfr. Form. Congr. Gen; n. 125 §§ 1-2]).

hanno diritto di voto nella congregazione, quattro definitori³⁵. Questi, ai quali gli altri si rimetteranno come ad arbitri, si riuniranno insieme con il Superiore Generale tutte le volte che sarà necessario e concluderanno tutte le questioni da trattare. E se non fossero tutti dello stesso parere, si preferirà quello della maggioranza, e tutta la congregazione l'accetterà come dalla mano di Dio nostro Signore.

[716] 4. Se il Superiore Generale non fosse in condizione d'intervenire a tutte le riunioni, potrà farsi sostituire da un altro. E così, decidendo sulle varie questioni, punto per punto, secondo il parere della maggioranza, la risoluzione verrà posta in iscritto e letta in seduta plenaria. **Se poi a qualcuno parrà di dover esporre il proprio parere, potrà farlo**³⁶, rimettendosi, alla fine, alle conclusioni adottate dal Generale con i definitori.

[717] 5. Una volta riesaminati i punti che facevano difficoltà, e risolti nel modo che s'è detto, il segretario riporterà in un libro, a ciò destinato, la risoluzione che poi sarà promulgata (C).

[718] C. ***La promulgazione avverrà davanti a tutta la casa***³⁷, e quindi in tutte le altre case e collegi. Questo vale per tutte le ordinanze o statuti adottati per essere osservati dappertutto. Infatti, ciò che riguarda soltanto un collegio, una casa, o un singolo individuo, non dev'essere promulgato altrove, pur non trattandosi di decisioni segrete. Ma se lo fossero, molto più se ne deve vietare la divulgazione sotto pena di gravi censure, a giudizio del Superiore Generale.

Le ordinanze decise nella congregazione restano in vigore, finché non vengono revocate da un'altra congregazione generale, anche se Dio nostro Signore chiamerà a sé il Superiore Generale, sotto il quale sono state fatte.

³⁵ Modificato da Form. Congr. Gen. n. 126 § 3. (I definitori "siano eletti nel numero stabilito dalla Congregazione").

³⁶ Dichiarato in Form. Congr. Gen. n. 128. (Circa le *intercessionones*, anche dopo la decisione dei definitori).

³⁷ Modificato da Form. Congr. Gen. n. 144 § 2, 1°. ("Se la stessa Congregazione non avrà stabilito diversamente, per la promulgazione dei decreti si richiede ed è sufficiente che il Preposito Generale, a nome della Congregazione medesima, li comunichi alle Province affinché siano trasmessi a tutte le comunità").